

## Oneri di urbanizzazione: quando si prescrive il diritto al rimborso?

Se i lavori per cui è stato chiesto il permesso di costruire non sono mai iniziati, si ha diritto al rimborso degli oneri di urbanizzazione pagati, ma solo dal momento in cui decade il titolo edilizio.

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza 1 luglio 2013, n. 489.

Nel caso in esame, una società ha chiesto la restituzione della somma corrisposta al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per un intervento di ampliamento del proprio fabbricato industriale, in precedenza regolarmente assentito dall'ente locale.

La società, tuttavia, non ha iniziato i lavori entro il termine annuale previsto per legge, con la conseguente decadenza del relativo titolo abilitativo. Alla richiesta di restituzione delle somme versate a tale titolo, il Comune ha opposto diniego, motivato sulla avvenuta prescrizione del credito.

Secondo il comune, il credito si è prescritto perché la scadenza del relativo termine (10 anni) va calcolata dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria. Poiché la società ha chiesto il rimborso con una nota pervenuta dopo la scadenza del termine decennale, il diritto alla restituzione della somma sarebbe ormai prescritto.

Di parere contrario i giudici amministrativi che hanno chiarito che il termine a partire dal quale si ha diritto a chiedere al Comune il rimborso degli oneri concessori versati decorre dal momento in cui il rimborso poteva essere effettivamente esercitato e, pertanto, dalla data di scadenza del termine annuale previsto per l'inizio dei lavori.

Quindi la società ha diritto al rimborso.